



SANZIONI ANTIRICICLAGGIO PROFESSIONISTI

Prato, 5 novembre 2024

Dott. Roberto Cartei,
Commercialista


SANZIONI ANTIRICICLAGGIO

Ai sensi dell'art. 58 della IV Direttiva CEE antiriciclaggio l'impianto sanzionatorio si deve basare su sanzioni o misure che siano:

- PROPORZIONALI
- DISSUASIVE
- EFFICACI

SANZIONI ANTIRICICLAGGIO

La violazione della normativa antiriciclaggio determina l'applicazione di:



SANZIONI ANTIRICICLAGGIO PENALI

Sanzioni penali AML ex art. 55 D. lgs. 231/2007:

- Violazione agli obblighi dell'adeguata verifica quando chiunque falsifica dati e/o informazioni e quando chiunque utilizza dati e/o informazioni false;
- Violazione agli obblighi di conservazione dei documenti per eseguire l'adeguata verifica, quando chiunque acquisisce e conserva dati falsi o informazioni non veritiere;
- Violazione a fornire dati falsi o informazioni non veritiere (cliente/esecutore);
- Violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione SOS (chiunque).

SANZIONI ANTIRICICLAGGIO AMMINISTRATIVE

Sanzioni amministrative AML ex art. 56 e seguenti D. lgs. 231/2007:

- La Guardia di Finanza procede autonomamente ad eseguire controlli o ispezioni;
- Se necessario la Guardia di Finanza richiede il Nulla Osta all'Autorità Giudiziaria;
- Al termine del controllo/ispezione la Guardia di Finanza trasmette il p.v. di contestazione al MEF.

SANZIONI ANTIRICICLAGGIO AMMINISTRATIVE

All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede il MEF con decreto.

La violazione deve essere contestata immediatamente all'autore della stessa ed al coobbligato in solido.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone che hanno commesso la violazione, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 gg e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 gg dall'accertamento (ex art. 14 della L. 698/81).

Criteri per l'applicazione delle sanzioni ex art. 67 del D. lgs. 231/2007

Il MEF al momento dell'irrogazione della sanzione deve tenere conto ex art. 67 comma 1°:

- a) la gravità e durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
- e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;

Criteria per l'applicazione delle sanzioni ex art. 67 del D. lgs. 231/2007

- f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile;
- g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
- h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.

Criteri per l'applicazione delle sanzioni ex art. 67 del D. lgs. 231/2007

Il MEF al momento dell'irrogazione della sanzione deve tenere conto ex art. 67 comma 1°:

a) la gravità e durata della violazione;

Questo criterio rileva:

- a monte per riscontrare gli elementi costitutivi per individuare una fattispecie qualificata;
- a valle per determinare l'entità della sanzione irrogabile entro i limiti del sub intervallo di riferimento.

b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;

Questo criterio rileva:

- a monte per riscontrare gli elementi costitutivi per individuare una fattispecie qualificata;
- a valle per determinare l'entità della sanzione irrogabile entro i limiti del sub intervallo di riferimento.

c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;

Questo criterio può mitigare la sanzione nell'ambito del sub intervallo individuato o il suo riposizionamento in un sub intervallo di grado inferiore

Criteri per l'applicazione delle sanzioni ex art. 67 del D. lgs. 231/2007

- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
- e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;

I criteri d) ed e) rilevano ai fini della sanzione maggiorata ex art. 58 (Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette) commi 2° e 4° (Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, in presenza di violazioni qualificate, l'importo massimo della sanzione – da € 30.000 ad € 300.000 -:

- a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a **450.000 euro**;
- b) è elevato fino ad **un milione** di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile).
- f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile;

Questo criterio rileva:

- a monte per riscontrare gli elementi costitutivi per individuare una fattispecie qualificata;
- a valle per determinare l'entità della sanzione irrogabile entro i limiti del sub intervallo di riferimento.

Criteri per l'applicazione delle sanzioni ex art. 67 del D. lgs. 231/2007

- g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;

Viene considerato se il soggetto obbligato ha effettuato/redatto il documento della valutazione del rischio e la sua redazione rileva positivamente ai fini della determinazione quantitativa della sanzione.

L'assenza del documento di autovalutazione del rischio, come la mancata formazione o l'assenza di presidi, non è sanzionabile in via diretta; nondimeno, la sua redazione rileva positivamente ai fini della determinazione quantitativa della sanzione, in ragione dell'adozione di adeguate procedure di valutazione e di mitigazione del rischio da parte del soggetto obbligato

Questo criterio rileva:

- a monte per riscontrare gli elementi costitutivi per individuare una fattispecie qualificata;
- a valle per determinare l'entità della sanzione irrogabile entro i limiti del sub intervallo di riferimento.

Criteri per l'applicazione delle sanzioni ex art. 67 del D. lgs. 231/2007

h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.

Questo criterio considera le pregresse sanzioni irrogate per la medesima violazione, comportamento che determina a monte la classificazione della violazione come violazione qualificata, ed ogni altra violazione alla normativa antiriciclaggio.

SANZIONI ANTIRICICLAGGIO AMMINISTRATIVE

VIOLAZIONI:

- GRAVI
- REITERATE / RIPETUTE
- SISTEMATICHE
- PLURIME

SANZIONI ANTIRICICLAGGIO AMMINISTRATIVE

VIOLAZIONI GRAVI ex Artt. 56 (adeguata verifica), 57 (conservazione), 58 (segnalazione)

La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:

- a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte della violazione, alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
- b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);
- c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
- d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

VIOLAZIONI GRAVI

VIOLAZIONI GRAVI (Circolare MEF 17 giugno 2022):

A) intensità e grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative (verifiche routinarie) e procedure di controllo interno (carenze organizzative). Il criterio attiene principalmente al diretto riscontro dell'insufficiente grado di diligenza rilevato dagli accertatori nella condotta tenuta dal soggetto obbligato.

> La gravità viene valutata tenendo conto del comportamento del soggetto obbligato in termini tanto commissivi quanto omissivi ovvero: grado di diligenza, di attenzione e di perizia, ovvero:

- alle competenze e alle qualifiche professionali possedute, con particolare riferimento alle conoscenze ed alla qualità e grado di esperienza maturati nello specifico settore di attività o con riferimento alla specifica tipologia di operazioni la cui omessa segnalazione è contestata;

VIOLAZIONI GRAVI

- alla acclarata conoscenza da parte del soggetto obbligato di specifiche e rilevanti circostanze di fatto che qualificano l'operazione come meritevole di segnalazione;
- al grado e alla tempestività dell'attivazione del soggetto obbligato, in termini di approfondimento delle potenziali criticità rilevate e di superamento delle lacune del patrimonio informativo posseduto, mediante l'adozione di misure nella sua disponibilità (es.: consultazione di fonti aperte, tracciata richiesta al cliente di elementi informativi integrativi).

Violazioni Gravi

- viene attribuita **specifica rilevanza** alle ipotesi in cui l'intensità e il grado dell'elemento soggettivo siano riferibili in tutto o in parte a **carenze "organizzative"** derivanti dalla mancata adozione o insufficiente vigilanza sul rispetto:

- delle prassi,
- delle procedure standardizzate,
- dei criteri operativi,
- dei meri accorgimenti,

da ritenersi nelle disponibilità organizzative del soggetto obbligato, idonee a garantire un adeguato presidio della normativa antiriciclaggio e un'adeguata valutazione delle anomalie conosciute o ragionevolmente conoscibili, ai fini di una consapevole e argomentata formulazione del giudizio di sospettosità.

Violazioni Gravi

- alla mancata adozione di una organizzazione (comunicazione interne) e procedure interne;
- al grado di collaborazione interna che dovrebbe essere uno dei presidi del sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e FDT

Violazioni Gravi

La gravità dell'operazione deve essere valutata anche considerando:

- la presenza di situazioni tipicizzate
- comportamenti anomali
- incoerenza dell'operazione con le caratteristiche del cliente al suo profilo economico, alle dimensioni dell'attività esercitata e del valore dell'operazione, dagli scopi leciti dichiarati e/o ordinariamente perseguibili con le predette operazioni
- alla continua formazione del soggetto obbligato e del personale di studio (Informativa CNDCEC n. 48 del 18/06/2018)

VIOLAZIONI GRAVI

Se nello stesso studio vi sono più professionisti deve essere istituita la funzione antiriciclaggio e la nomina di un responsabile antiriciclaggio.

- **La funzione antiriciclaggio** è l'organo dello studio che deve:
 - identificare la normativa applicabile e valutare l'impatto sulle procedure interne;
 - verificare l'adeguatezza delle procedure interne in materia di:
 - analisi e valutazione dei rischi,
 - adeguata verifica della clientela,
 - conservazione dei documenti ed informazioni,
 - rilevazione, valutazione e segnalazione SOS,
 - comunicazione delle infrazioni sull'uso del denaro contante;
 - autovalutazione periodica dei rischi antiriciclaggio e di FDT;
 - collaborare all'individuazione del miglior sistema di controllo interno e delle procedure finalizzate alla prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e FDT;
 - gestire la formazione per conseguire un aggiornamento continuativo del personale;
 - predisporre flussi informativi diretti al soggetto obbligato.

VIOLAZIONI GRAVI

- **Il responsabile della funzione di riciclaggio** ha il compito di supervisionare e coordinare le politiche e procedure interne per la gestione dei rischi ed assistere il soggetto obbligato per gestire e mitigare i rischi.

Il personale, collaboratori e tirocinanti devono riferire direttamente al responsabile della funzione di antiriciclaggio sulle le questioni attinenti alle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio e FDT.

VIOLAZIONI GRAVI

- **Negli studi con più di 30 associati e 30 dipendenti/collaboratori** è necessario procedere all'istituzione di una vera e propria funzione di revisione indipendente antiriciclaggio interna o esterna, con il compito di verificare in modo continuativo:
 - il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo,
 - la conformità alla disciplina di riferimento,
 - vigilare sulla funzionalità dei presidi,
 - Il responsabile della funzione di revisione antiriciclaggio può essere un soggetto interno o esterno ma in ogni caso deve essere indipendente,
 - Il responsabile della funzione di revisione antiriciclaggio riferisce unicamente al soggetto obbligato e può avere accesso a tutte le informazioni per lo svolgimento della sua attività.

VIOLAZIONI GRAVI

- **Se il Revisore indipendente** ritiene di dover adottare misure correttive, deve prevedere e un piano per risolvere le problematiche che contenga:
 - il tipo di azione prescelta per ciascun elemento di rischio;
 - la descrizione specifica delle azioni mitigatrici;
 - l'individuazione del soggetto responsabile dell'attuazione dell'azione mitigatrice;
 - Il termine entro il quale le azioni intraprese devono portare i loro frutti.

Violazioni Gravi

- le verifiche di *routine* (monitoraggi periodici o “a soglia”)

anche se caratterizzate da un modesto grado di complessità e non particolarmente onerose sul piano procedimentale, considerando le risorse umane e tecnologiche disponibili, (ad es.: mediante la consultazione di fonti aperte o di banche dati in uso) dovevano essere efficaci ai fini dell’acquisizione di elementi utili per la valutazione da effettuarsi nei confronti del cliente.

Violazioni Gravi

- alle carenze e lacune organizzative, procedurali e di comunicazione interna che debbano ragionevolmente ritenersi rientranti nella piena e diretta disponibilità e potestà organizzativa del soggetto obbligato, avendo egli la possibilità di configurare e articolare, in prima persona, tali meccanismi nel modo più idoneo al raggiungimento dello scopo.

Violazioni Gravi

B) Grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a).

La valutazione del grado di collaborazione dell'incolpato riguarda sia il comportamento collaborativo attivo posto in essere dal soggetto obbligato, sia la condotta tenuta nei confronti dell'autorità verbalizzante nel corso delle operazioni di accertamento.

Tra gli elementi che vengono valutati ai fini della qualificazione dell'atteggiamento complessivo tenuto dalla parte, possono essere menzionati i seguenti:

- la sollecitudine nel corrispondere alle richieste di documentazione, dati e informazioni da parte degli accertatori;
- l'elaborazione e la partecipazione di informazioni veritiere, complete, intellegibili, non contraddittorie e complessivamente non fuorvianti,
- corretta e non reticente rappresentazione delle circostanze fattuali connesse alla contestazione, degli assetti organizzativi, delle procedure interne e dei criteri per l'individuazione della persona responsabile della violazione, specialmente laddove tale operazione presupponga il ricorso a norme interne.

Violazioni Gravi

- C) Rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto.***
- La rilevanza e l'evidenza attengono anzitutto alla presenza di elementi di criticità riconducibili alle casistiche individuate, elaborate e tipizzate nei modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali e negli indici di anomalia.

Violazioni Gravi

- la presenza di indici tipizzati da provvedimenti di rango legislativo (uso del contante);
- il numero complessivo di comportamenti/indici tipizzati riscontrato;
- tra essi, il numero di quelli afferenti allo specifico ambito di attività nel cui contesto è stata compiuta l'operazione contestata (ad es.: *trust*, giochi e scommesse, "scudo fiscale" etc.);
- la compresenza di comportamenti anomali e/o indici di anomalia afferenti sia al profilo soggettivo del cliente che a quello oggettivo dell'operazione;
- Il livello di corrispondenza del fatto concreto alla fattispecie astratta descritta dagli indici di anomalia;

Violazioni Gravi

- l' *“incoerenza [dell'operazione] rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;*
- il *“valore dell'operazione”* può costituire un elemento anomalo idoneo a fondare un giudizio di sospettosità;
- alla *“incoerenza dell'operazione rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto”*.

Violazioni Gravi

D) Della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

- Quando la mancata ottemperanza ai precetti legislativi dipende dalla reiterazione di comportamenti – commissivi od omissivi – obiettivamente inidonei a garantire un adeguato presidio della normativa antiriciclaggio,
- Nel caso specifico, la gravità della violazione derivante da carenze organizzative andrà graduata in misura inversamente proporzionale rispetto alle dimensioni e al grado di complessità dell'organizzazione.

Violazioni ripetute

VIOLAZIONI RIPETUTE (Circolare MEF 17 giugno 2022):

- Il carattere ripetuto delle violazioni si desume dall'esistenza da precedenti contestazioni della stessa violazione, almeno una delle quali sia stata riconosciuta sussistente con irrogazione di una sanzione erogata negli ultimi 5 anni (si considera anche i provvedimenti sanzionatori più risalenti nel tempo).
- Verranno considerate anche le eventuali discordanze emerse con le dichiarazioni rese dall'obbligato che potranno influire sulla valutazione del grado di collaborazione richiesto all'obbligato.

Violazioni sistematiche

VIOLAZIONI SISTEMATICHE (Circolare MEF 17 giugno 2022):

- Deve essere considerato **un arco temporale ampio** nel quale vengono analizzate sotto l'aspetto oggettivo le violazioni accertate.
- **La caratteristica della sistematicità delle violazioni si riscontra quando,** nell'ambito di uno o più atti di contestazione e a seguito dell'analisi da parte dell'autorità verbalizzante di un numero sufficientemente elevato di singole operazioni, riconducibili a distinte operatività e/o prestazioni professionali, non necessariamente riferibili al medesimo cliente o alla medesima tipologia di negozio o transazione, distinte dal punto di vista soggettivo e/o oggettivo, **si evidenzia il comportamento omissivo sanzionato dalla legge.**
- Condotta omissiva **come modus operandi abituale** o ampiamente prevalente del soggetto obbligato.

Violazioni plurime

VIOLAZIONI PLURIME (Circolare MEF 17 giugno 2022):

- il carattere “plurimo” attiene alla singola contestazione elevata.
- **possono afferire anche ad una singola operatività**, purché nel suo ambito si registrino più operazioni, distribuite in un apprezzabile arco temporale che, anche singolarmente considerate o per il loro manifestarsi con frequenza e con caratteristiche analoghe nel corso del rapporto continuativo, **presentino elementi di sospetto in base ai parametri normativi.**
- possono riguardare anche una **singola prestazione professionale**, se articolata in più operazioni distinte sul piano oggettivo o economico-giuridico, **che danno luogo a più fattispecie autonome, per ciascuna delle quali siano rilevabili elementi di sospetto.**

Articolo 56 comma 1° D. Lgs. 231/07

Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione

1. Ai **soggetti obbligati** che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto **omettono** di **acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni** sul **cliente**, sul **titolare effettivo**, sull'**esecutore**, sullo **scopo e sulla natura** del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro (cosiddetta sanzione base)

Articolo 56 comma 1° D. Lgs. 231/07

Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione

AUTORITA' COMPETENTE A RICEVERE L'ATTO

Il Ministero Economia e Finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V
(per soggetti non vigilati)

Le Autorità di Vigilanza di settore (per soggetti vigilati)
[CONSOB IVAAS BANCA D'ITALIA]

Articolo 56 comma 1° D. Lgs. 231/07

Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione

Ex art. 67 comma 2:

A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56 comma 1 e 57 comma 1 può essere ridotta da un terzo a due terzi.

Quindi in presenza di una violazione base il MEF può applicare una riduzione della sanzione che va da un terzo a due terzi ovvero da **1.333,33** ($2.000/3 \times 2 = 1.333,33$) a **666,67** ($2.000/3 = 666,67$) dopo aver valutato le circostanze indicate all'art. 67 comma 1°.

Articolo 56 comma 2° D. Lgs. 231/07


Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione

2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto Decreto legislativo del 21/11/2007 n. 231 dall'articolo 62, commi 1 (intermediari bancari e finanziari) e 5 (revisori legali e delle società di revisione legale), nelle ipotesi di **violazioni gravi, ripetute o sistematiche** ovvero **plurime**, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **2.500** euro a **50.000** euro.

Determinazione della sanzione art. 56 comma 2° D. Lgs. 231/07

MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE V
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA FINANZIARIO

Prot: DT 56499 - 17/06/2022



RIPETUTA laddove non si riscontrino elementi di gravità	SISTEMATICA PLURIME + GRAVE semplice con un solo criterio	SISTEMATICA + GRAVE a prescindere dall'intensità PLURIME + GRAVE qualificata con 2, 3 o 4 criteri
--	--	--

Per determinare la sanzione nei sub intervalli il MEF si avvale di quanto rappresentato nell'art. 67, comma 1°

Pagamento della sanzione degli artt. 56; 57 e 58 D. Lgs. 231/07

PAGAMENTO DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA

Applicazione della sanzione in misura ridotta ex art. 68 si applica a tutte le sanzioni previste dal D.lgs. n. 231/2007

- Prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio **può chiedere** al MEF il **pagamento della sanzione in misura ridotta**.
- **La riduzione ammessa è pari a un terzo dell'entità della sanzione irrogata.** L'applicazione della **sanzione in misura ridotta non è ammessa** qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei **cinque anni precedenti**, della stessa facoltà.
- Il MEF ha 30 giorni per notificare al richiedente il provvedimento di accoglimento o di rigetto.

Articolo 56 comma 3° D. Lgs. 231/07

Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 42, compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale.

Articolo violato è l' Art. 42, comma 1 e 2 D. Lgs. n. 231/2007:

- comma 1: Violazione all'obbligo di astensione da parte di professionisti se non possono eseguire l'adeguata verifica della clientela
- comma 2: Violazione all'obbligo di astensione in relazione a rapporti o prestazioni nei quali siano coinvolti società fiduciarie, trust, società anonime o controllate **aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio**

Articolo 56 comma 3° D. Lgs. 231/07

Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione

I soggetti obbligati che non possono eseguire l'adeguata verifica del cliente o non vengono informati sullo scopo e/o natura del rapporto professionale richiesto

DEVONO

astenersi da eseguire ogni prestazione professionale richiesta e devono valutare se inviare la SOS.

Ad eccezione quando il professionista esamina la posizione giuridica del cliente o espilata compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento penale o in relazione a tale procedimento penale compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o di evitarlo

Articolo 57 comma 1° D. Lgs. 231/07

Inosservanza degli obblighi di conservazione

1. Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 (obblighi di conservazione) e 32 (Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni), non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro
(cosiddetta sanzione base - non connotata dalla presenza di ulteriori elementi qualificanti della condotta materiale)

Articolo 57 comma 1° D. Lgs. 231/07

Inosservanza degli obblighi di conservazione

Tale violazione viene commessa dai soggetti obbligati che omettono di effettuare la conservazione dei dati e delle informazioni che sono serviti per eseguire l'adeguata verifica della clientela

Viene sanzionato anche l'inesatto adempimento ovvero la conservazione con modalità non idonee ad assicurare il pronto adempimento alle richieste di informazione da parte delle autorità competenti al fine di precostituire fonti di prova utili per un'azione penale contro i riciclatori.

Articolo 57 comma 1° D. Lgs. 231/07

Inosservanza degli obblighi di conservazione

AUTORITA' COMPETENTE A RICEVERE L'ATTO

Il Ministero Economia e Finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V
(per soggetti non vigilati)

Le Autorità di Vigilanza di settore (per soggetti vigilati)
[CONSOB IVAAS BANCA D'ITALIA]

Articolo 57 comma 1° D. Lgs. 231/07

Inosservanza degli obblighi di conservazione

Ex art. 67 comma 2:

A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56 comma 1 e 57 comma 1 può essere ridotta da un terzo a due terzi.

Quindi in presenza di una violazione base il MEF può applicare una riduzione della sanzione che va da un terzo a due terzi ovvero da **1.333,33** ($2.000/3 \times 2 = 1.333,33$) a **666,67** ($2.000/3 = 666,67$) dopo aver valutato le circostanze indicate all'art. 67 comma 1°.

Articolo 57 comma 2° D. Lgs. 231/07


Inosservanza degli obblighi di conservazione

2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 (intermediari bancari e finanziari) e 5 (revisori legali e delle società di revisione legale), nelle ipotesi di **violazioni gravi, ripetute o sistematiche** ovvero **plurime**, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.

Determinazione della sanzione art. 57 comma 2° D. Lgs. 231/07

MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE V REGOLAMENTAZIONE E
VIGILANZA DEL SISTEMA FINANZIARIO

Prot: DT 56499 - 17/06/2022



RIPETUTA laddove non si riscontrino elementi di gravità	SISTEMATICA PLURIME + GRAVE semplice con un solo criterio	SISTEMATICA + GRAVE a prescindere dall'intensità PLURIME + GRAVE qualificata con 2, 3 o 4 criteri
--	--	--

Per determinare la sanzione nei sub intervalli il MEF si avvale di quanto rappresentato nell'art. 67, comma 1°

Articolo 58 comma 1° D. Lgs. 231/07

Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.

(cosiddetta sanzione base - non connotata dalla presenza di ulteriori elementi qualificanti della condotta materiale).

Articolo 58 comma 2° D. Lgs. 231/07

Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette


2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 (intermediari bancari e finanziari) e 5 (revisori legali e delle società di revisione legale), nelle ipotesi di **violazioni gravi, ripetute o sistematiche** ovvero **plurime**, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro.

Articolo 58 comma 2°

Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE V REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA FINANZIARIO

Prot: DT 56499 - 17/06/2022



Per determinare la sanzione nei sub intervalli il MEF si avvale di quanto rappresentato nell'art. 67, comma 1°

Articolo 58 comma 3° D. Lgs. 231/07

Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

3. La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2 (intermediari bancari e finanziari) e all'articolo 3, comma 3, lettera a) (le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB), tenuto alla comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 6 (Modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti) nonchè ai soggetti tenuti alla comunicazione o alla segnalazione ai sensi dell'articolo 37, comma 3 (**società di revisione legale**), responsabili in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, **dell'omessa segnalazione di operazione sospetta.**

Articolo 58 comma 4° D. Lgs. 231/07

Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

4. Nel caso in cui le violazioni **gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime** producono un **vantaggio economico**, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2:
- a) è elevato **fino al doppio** dell'ammontare **del vantaggio medesimo**, qualora detto vantaggio sia **determinato o determinabile** e, comunque, **non sia inferiore a 450.000 euro**;
 - b) è elevato fino ad un **milione di euro**, qualora il predetto vantaggio **non sia determinato o determinabile**.

Articolo 58 comma 5° D. Lgs. 231/07

Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

5. Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo.

Questa è la salvaguardia del principio di proporzionalità per evitare la duplicazione delle sanzioni per cui si punisce solo l'inosservanza dell'inoltro della SOS.

Articolo 58 comma 6° D. Lgs. 231/07

Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

6. Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Articolo 58 comma 6° D. Lgs. 231/07

Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

La UIF una volta ricevuta la SOS può disporre, di propria iniziativa o su richiesta del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria o della DIA o della AG o su richiesta di altra FIU, la sospensione dell'operazione.

Quando l'UIF dispone la sospensione dell'operazione deve darne comunicazione all'Autorità richiedente.

Il provvedimento cautelare ha due limitazioni:

- non può avere una durata massima superiore a 5 gg, per salvaguardare l'efficiente svolgimento dei rapporti economici finanziari;
- non può arrecare pregiudizio al corso delle indagini, comprese quelle che potrebbero scaturire dalla stessa SOS.

Articolo 60 comma 1° D. Lgs. 231/07

Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unità di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze

1. Ai destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell'UIF, previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, che omettono di fornire alla medesima Unità le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Art. 11 comma 4°: gli organi di autoregolamentazione – ordini professionali - devono comunicare all'UIF le situazioni ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio o FDT di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie attività

Articolo 60 comma 2° D. Lgs. 231/07

Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unità di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze

2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica a coloro che, in occasione delle ispezioni di cui all'articolo 5, comma 3, si rifiutino di esibire documenti o comunque rifiutino di fornire notizie o forniscano notizie errate od incomplete.

lo scopo della norma è quello di agevolare le attività di ricerca di elementi di prova e far sì che i soggetti obbligati assumano un atteggiamento di leale collaborazione con gli organi ispettivi.

Viene quindi sanzionato:

- la condotta omissiva consistente nel rifiuto di esibire i documenti o notizie richieste dagli ispettori in occasione dell'ispezione;
- la condotta commissiva diretta a fornire notizie errate od incomplete

Articolo 63 comma 1° D. Lgs. 231/07

Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1 (trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera per un importo pari o superiore a € 5.000; anche se effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati), 2 (MONEY TRANSFER con soglia inferiore a € 1.000), 3 (CAMBIA VALUTA con soglia inferiore a € 3.000), 5 (assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 devono essere non trasferibili), 6 (gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A) e 7 (gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da 3.000 euro a 50.000 euro**.

Articolo 63 comma 1° D. Lgs. 231/07

Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III

- Le limitazioni dell'uso del contante e dei titoli al portatore servono per incentivare forme di pagamento tracciate.
- Viene sanzionato il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore effettuati a qualsiasi titolo fra soggetti diversi (persone fisiche e/o giuridiche) quando il valore trasferito è superiore a €. 5.000,00 anche se tale limite viene superato con più pagamenti inferiori alla soglia, ma che appaiono artificialmente frazionati.

Articolo 63 comma 1° D. Lgs. 231/07

Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III

- Il MEF ha chiarito che il limite di soglia si riferisce alla somma complessiva trasferita, ovvero è vietato suddividere artificialmente un unico importo pari o superiore al limite con più pagamenti in contanti di importo inferiore alla soglia ma riferiti alla stessa transazione economica.
- Il trasferimento di denaro sopra soglia è consentito utilizzando banche, poste, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento (no rimessa di denaro).
- Nessuna rilevanza assume il motivo giuridico o economico del trasferimento del denaro.

Articolo 63 comma 1° D. Lgs. 231/07

Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III

- non si configura l'illecito quando una persona fisica o giuridica preleva o versa denaro in contanti sopra soglia dal o sul proprio conto corrente
- l'illecito viene commesso sia dal soggetto che cede sia dal soggetto che riceve il denaro sopra soglia e vi è la responsabilità solidale ex art. 6 della L. 689/81.

AUTORITA' COMPETENTE A RICEVERE L'ATTO: Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS)

Articolo 63 comma 1° del D. Lgs. 231/07

Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA EX ART. 65, COMMA 9:

- Per le violazioni di cui all'art. 49 commi 1 (trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera per un importo pari o superiore a € 5.000; anche se effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati), 2 (MONEY TRANSFER con soglia inferiore a € 1.000), 5 (assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 devono essere non trasferibili), 6 (gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A) e 7 (gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità), per importi inferiori ad € 250.000 il soggetto può avvalersi dell'art. 16 L 689/81 dell'**oblazione** (che a luogo ad istanza dell'incolpato dopo l'atto di contestazione degli addebiti ma prima della conclusione del procedimento sanzionatorio) pagando 1/3 del massimo oppure se più favorevole il doppio del minimo se previsto un minimo, quindi:

3.000 x2= 6.000,00

oppure

50.000/3=16.666,67

con pagamento entro 60 gg dalla contestazione o notificazione.

- Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto nei **365 giorni** precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

Articolo 63 comma 5° D. Lgs. 231/07

Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III

5. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1 (I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione), del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.

Articolo 63 comma 5° D. Lgs. 231/07

Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III

i soggetti obbligati devono informare il MEF quando abbiano avuto contezza dell'infrazione nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento delle proprie attività

AUTORITA' COMPETENTE A RICEVERE L'ATTO: Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS)

Articolo 63 comma 5° D. Lgs. 231/07

Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA EX ART. 65, COMMA 9:

Per le violazioni di cui all'art. 51 per importi inferiori a 250.000 il soggetto può avvalersi dell'art. 16 L 689/81 dell'**oblazione** (che a luogo ad istanza dell'incoltato dopo l'atto di contestazione degli addebiti ma prima della conclusione del procedimento sanzionatorio) pagando $1/3$ del massimo oppure se più favorevole il doppio del minimo se previsto un minimo, quindi $15.000/3=5.000,00$ oppure $3.000 \times 2 = 6.000,00$; con pagamento entro 60 gg dalla contestazione o notificazione.

Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei **365 giorni** precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede. il tutto ex art. 65 comma 9.

Articolo 63 comma 6° D. Lgs. 231/07

Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III

6. Per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

Sanzione per pagamenti in contanti per importi superiori a € 250.000:

$$3.000 \times 5 = 15.000$$

$$50.000 \times 5 = 250.000$$

PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 28 della 689/81 il diritto dello Stato a riscuotere la sanzione si prescrive in 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione

ULTERIORI MISURE SANZIONATORIE

Sanzione accessoria dell'interdizione ex Art. 66 comma 1°

1. in caso di **violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime** delle disposizioni di cui al presente decreto, il MEF informa le competenti amministrazioni interessate e **gli organismi di autoregolamentazione**, ai fini dell'adozione, ai sensi degli articoli 9 e 11, di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle.

Le medesime violazioni costituiscono presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi **ordinamenti di settore**.

In tali ipotesi **l'interdizione dallo svolgimento della funzione, dell'attività o dell'incarico non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni**.

ULTERIORI MISURE SANZIONATORIE

Sanzione accessoria della pubblicazione ex Art. 66 comma 2°

2. Nei casi di **violazioni gravi, ripetute o sistematiche** ovvero **plurime** delle disposizioni in materia di **adeguata verifica della clientela**, di **conservazione**, di **segnalazione di operazione sospetta** e di **controlli interni**, il decreto che irroga le sanzioni è **pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del MEF** ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza.

La **pubblicazione per estratto** reca indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, **dei soggetti sanzionati**, delle sanzioni rispettivamente applicate nonché, nel caso in cui sia adita l'autorità giudiziaria, **dell'avvio dell'azione giudiziaria** e dell'esito della stessa. Le informazioni pubblicate **restano sul sito web** per un periodo di **cinque anni**.

Articolo 55 comma 1° del D. Lgs. 231/07

Fattispecie incriminatrici

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli **obblighi di adeguata verifica** ai sensi del presente decreto, **falsifica i dati e le informazioni** relative al **cliente**, al **titolare effettivo**, all'**esecutore**, **allo scopo** e alla **natura del rapporto continuativo** o della **prestazione professionale** e all'operazione è punito con la **reclusione da sei mesi a tre anni** e con la multa da **€ 10.000 a € 30.000**. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, **utilizza dati e informazioni falsi** relativi al **cliente**, al **titolare effettivo**, all'**esecutore**, **allo scopo** e alla **natura del rapporto continuativo** o della **prestazione professionale** e all'operazione.

Articolo 55 comma 1° del D. Lgs. 231/07

Fattispecie incriminatrici

- viene punita la **condotta commissiva** con la quale il soggetto obbligato **falsifica gli elementi raccolti quando esegue la verifica della clientela. Elemento oggettivo** del reato consiste nel **falsificare i dati e le informazioni nel corso dell'adeguata verifica della clientela**. Sul piano psicologico la punibilità richiede il **dolo generico**, ovvero **la consapevolezza e la volontà di falsificare i dati e le informazioni** rilevanti per eseguire l'adeguata verifica della clientela utilizzando dati e informazioni false, **per occultare la vera identità del cliente, del titolare effettivo, dello scopo o la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale**.
- Si considera falsificazione sia il falso materiale (chi materialmente altera dati) sia il falso ideologico (chi materialmente senza contraffare o alterare i dati stessi, riporti dichiarazioni menzognere).
- Soggiace alle suddette pene anche chi utilizza dati ed informazioni false anche se non abbia contribuito alla loro falsificazione.

Articolo 55 comma 2° del D. Lgs. 231/07

Fattispecie incriminatrici

2. **Chiunque**, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, **acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni** è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 10.000 a € 30.000.

Articolo 55 comma 2° del D. Lgs. 231/07

Fattispecie incriminatrici

Si parla di due fattispecie criminose:

- L'acquisizione di dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, esecutore, titolare effettivo sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale
 - elemento oggettivo del reato consiste nell'acquisire e conservare dati ed informazioni false);
 - elemento soggettivo è sufficiente che il soggetto abbia la volontà e la consapevolezza di acquisire e conservare dati falsi e informazioni non veritiere.
- La loro conservazione e l'uso di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione (ad esempio la manomissione di un sistema informatico deliberatamente finalizzata alla cancellazione o alterazione dei dati in esso registrati) in questo caso è richiesto il fine specifico di pregiudicare la corretta conservazione dei dati/informazioni per cui l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico.

Articolo 55 comma 3° del D. Lgs. 231/07

Fattispecie incriminatrici

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **chiunque** essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, **fornisce dati falsi o informazioni non veritiere**, è punito con la **reclusione da sei mesi a tre anni** e con la multa da € 10.000 a € 30.000.

Articolo 55 comma 3° del D. Lgs. 231/07

Fattispecie incriminatrici

- il soggetto punibile è **chiunque (cliente e/o esecutore)**, si considerano violazioni anche le omissioni.
- Il **cliente/esecutore** ex art. 22 è tenuto a fornire per iscritto a fornire ai soggetti obbligati le informazioni utili per eseguire una corretta adeguata verifica del cliente.
- Se il professionista consapevolmente acquisisce dati o informazioni false incorre nel reato ex art. 55 comma 2, se al contrario dimostra che la sua condotta è stata determinata dall'altrui inganno, non verrà punito ex art. 48 c.p.

Articolo 55 comma 4° del D. Lgs. 231/07

Fattispecie incriminatrici

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **chiunque**, essendovi tenuto, **viola il divieto di comunicazione** di cui agli articoli 39, comma 1 (Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette) e 41, comma 3 (Flusso di ritorno delle informazioni), è punito con l'**arresto da sei mesi a un anno** e con l'ammenda da € 5.000 a € 30.000.

Articolo 55 comma 4° del D. Lgs. 231/07

Fattispecie incriminatrici

viene tutelato il segreto dell'avvenuta segnalazione della SOS e del flusso di ritorno.

- il professionista può tentare di dissuadere il proprio cliente a desistere da effettuare l'operazione sospetta, in questo caso il professionista non incorre in alcuna sanzione
- la sanzione si applica anche ai dipendenti dello studio o a chiunque venga a conoscenza dell'avvenuta segnalazione SOS che abbiano divulgato le informazioni
- il reato di divulgazione è punibile sia a titolo di dolo che di colpa, è sufficiente la mera negligenza.

Articolo 55 comma 4° del D. Lgs. 231/07

Fattispecie incriminatrici

Vi sono delle deroghe:

- Comunicazioni effettuate alle Autorità di vigilanza di settore in occasione dell'esercizio delle funzioni
- Comunicazioni alla GdF in occasione dei controlli
- Comunicazioni effettuate ai fini di accertamenti investigativi
- Comunicazione fra gli intermediari finanziari fra succursali/filiali situate in Paesi terzi che applicano misure equivalenti al nostro decreto 231/07
- Comunicazioni fra professionisti associati anche se dipendenti o collaboratori anche se in sedi situate in Paesi terzi che applicano misure equivalenti al nostro decreto 231/07
- Comunicazione fra due o più intermediari finanziari o professionisti coinvolti in casi per lo stesso cliente o alla stessa operazione a condizione che appartengano ad uno Stato che applica misure equivalenti al nostro decreto 231/07

D. Lgs. 109/2007

Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

- congelamento di fondi
- congelamento di risorse economiche
- finanziamento del terrorismo
- finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa

Art. 13 (Disposizioni sanzionatorie) comma 1° del D. Lgs. 109/2007

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 (I fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo), 2 (Le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12), 4 (E' vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio) e 5 (E' vietata la partecipazione consapevole e deliberata ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro ad 500.000 euro.

Art. 13 (Disposizioni sanzionatorie) comma 2° del D. Lgs. 109/2007

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 (I soggetti obbligati comunicano alla UIF, le misure applicate ai sensi del presente decreto, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche – inoltre i soggetti obbligati comunicano tempestivamente alla UIF i dati relativi a operazioni o rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibili ai soggetti designati [destinatari del congelamento] ovvero a quelli in via di designazione) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro ad 25.000 euro.

Art. 13 (Disposizioni sanzionatorie) comma 3° del D. Lgs. 109/2007

3. Salvo che il fatto costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro qualsiasi violazione delle disposizioni restrittive previste dai regolamenti comunitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del presente decreto

[g) legge antiriciclaggio: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni]

Art. 13-bis (Misure ulteriori) del D. Lgs. 109/2007

1. Nei casi di violazioni **gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime** delle disposizioni indicate dall'articolo 13, il Decreto legislativo del 22/06/2007 n. 109 che irroga le sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del MEF ovvero delle Autorità di Vigilanza di Settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza. La pubblicazione per estratto reca indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati, delle sanzioni rispettivamente applicate nonché, nel caso in cui sia adita l'Autorità Giudiziaria, dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa. Le informazioni pubblicate restano sul sito web per un periodo di cinque anni.

**Art. 13-ter (Criteri per l'applicazione delle sanzioni) comma 1° del D. Lgs.
109/2007**

1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle misure ulteriori previste nel presente titolo il MEF e le Autorità di Vigilanza di Settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare:
 - a) valore dell'operazione effettuata in violazione delle disposizioni indicate dall'articolo 13;
 - b) la gravità e durata della violazione;
 - c) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
 - d) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
 - e) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
 - f) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
 - g) il livello di cooperazione con le autorità competenti prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;
 - h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 13-ter (Criteri per l'applicazione delle sanzioni) comma 2° del D. Lgs. 109/2007

2. Le sanzioni di cui all'articolo 13 **possono essere ridotte fino ad un terzo** se il **soggetto sanzionato collabora attivamente** con le competenti autorità nel corso dell'accertamento.

Art. 13-ter (Criteri per l'applicazione delle sanzioni) comma 3° del D. Lgs. 109/2007

3. Nei casi di **violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime** delle disposizioni indicate dall'articolo 13, **tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto obbligato**, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste **sono aumentate sino al triplo**.

Art. 13-ter (Criteri per l'applicazione delle sanzioni) comma 4° del D. Lgs. 109/2007

4. Chi, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni indicate dall'articolo 13, **soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.**

Art. 13 quater (Procedimento sanzionatorio) comma 1° e 2° del D. Lgs. 109/2007

1. Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la UIF, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni **accertano e contestano le violazioni delle disposizioni indicate dall'articolo 13 del presente decreto.**
2. La violazione è contestata immediatamente al trasgressore ed al soggetto obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria. Quando la contestazione immediata non è possibile, il verbale di contestazione è notificato secondo quanto previsto dall'**articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689**, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione

Art. 13 quater (Procedimento sanzionatorio) comma 3° e 4° del D. Lgs. 109/2007

3. L'atto di contestazione è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali

4. Alle violazioni delle disposizioni indicate dall'articolo 13 non è applicabile il pagamento in misura ridotta, previsto dall'**articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689**.

Art. 13 quater (Procedimento sanzionatorio) comma 5° del D. Lgs. 109/2007

5. Gli interessati possono presentare scritti difensivi e documenti al MEF nonchè chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. quater (Procedimento sanzionatorio) comma 6° del D. Lgs. 109/2007

6. Il MEF determina, con decreto motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone modalità e termini secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 13-quater (Procedimento sanzionatorio) D. Lgs. 109/2007

1. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente decreto, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario. E' competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma.

GRAZIE DELL' ATTENZIONE

**Per qualsiasi chiarimento potete
contattarmi al**

347 4884581 – Dott. Roberto Cartei